

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA di BELLUNO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Val di Zoldo ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.23/2011.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Val di Zoldo, attività di promozione turistica, informazione, accoglienza, manifestazioni turistiche ed inoltre per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal **01 maggio 2018**.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Val di Zoldo, come definite dalla seguente normativa regionale
 - L.R. n. 28 del 10.08.2012
 - L.R. n. 11 del 14.06.2013
 - L.R. n. 45 del 30.12.2014*Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale.*
- 3) Le tariffe sull'imposta di soggiorno sono fissate annualmente dall'Amministrazione.
- 4) Rientrano altresì nel campo di applicazione dell'imposta le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017”;

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Val di Zoldo, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017 tutti i soggetti gestori di strutture ricettive e/o intermediari immobiliari che concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti, diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Val di Zoldo e gli iscritti all'AIRE;
 - b. i minori entro il 13 anno di età;
 - c. i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
 - d. gli appartenenti alle forze dell'ordine, della protezione civile provinciale, regionale e nazionale, gli appartenenti alle associazioni di volontariato che pernottano per esigenze di servizio in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
 - e. i lavoratori dipendenti o imprenditori che soggiornano nel Comune di Val di Zoldo per motivi di lavoro;

L'applicazione dell'esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3) Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
- 4) Nelle strutture extra-alberghiere con contratti superiori ad 1 mese si pagherà una tantum €...,00 € ogni mese di contratto ...,00 € per il primo mese + ...,00 € per ogni mese successivo intero o parziale da versare per il solo titolare del contratto anche in unico versamento. Anche tale somma una tantum verrà stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione della tariffa giornaliera.

Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Val di Zoldo sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.

- 2) Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare trimestralmente all'Ufficio Tributi del Comune di Val di Zoldo, entro **15 giorni** dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
- 3) La dichiarazione trimestrale è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
La prima dichiarazione dell'imposta istituita con decorrenza 01.05.2018 dovrà essere inoltrata al Comune entro il 15.07.2018.
- 4) La dichiarazione va effettuata anche in assenza di pernottamenti ad esclusione dei periodi per i quali è stata comunicata al Comune la chiusura della struttura ricettiva.
- 5) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 2, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.
- 6) Il gestore della struttura ricettiva compila e consegna al Comune entro il 20 gennaio di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i riversamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.
- 7) Il gestore della struttura ricettiva è obbligato in caso di rifiuto da parte dell'utente finale a compilare e far sottoscrivere il modulo di rifiuto preposto (Il rifiutante è obbligato ad allegare copia del documento di identità ai sensi degli art. 46-47-76 del D.P.R. 455/00 sulle dichiarazioni sostitutive). Il gestore non è comunque responsabile in caso di mendace dichiarazione.
- 8) Nel caso in cui l'ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di "rifiuto al pagamento" sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente.

Articolo 7 Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Val di Zoldo.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune Val di Zoldo
 - b) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale
 - c) mediante versamento diretto su conto corrente postale intestato al Comune Val di Zoldo
 - d) eventuali altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
- 3) Il gestore rilascia all'utente finale ricevuta tramite software proprio o dato in dotazione.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva compila e consegna al Comune entro il 20 gennaio di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i riversamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.
- 5) Il primo versamento dell'imposta istituita con decorrenza 01.05.2018 dovrà essere eseguito entro il 15.07.2018.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con gli Uffici Turistici, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
 - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Articolo 9

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Val di Zoldo da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a €. 2000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile ufficio tributi;
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta versata erroneamente per importi pari o inferiori a €.12,00 per anno solare

Articolo 12

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.05.2018.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento di contabilità del Comune Val di Zoldo

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della su esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.